

**CIRCOLARE N.66/2001**

Roma, 10 luglio 2001

**Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO  
Divisione III  
"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"**

Prot. n. 1151/M13

Oggetto: Assunzioni obbligatorie. Indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità.

.....

Con riferimento agli invalidi del lavoro, la specifica previsione della legge n.68 circoscrive in realtà tale distinzione al momento accertativo della disabilità, da effettuarsi secondo i criteri adottati nel testo unico in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, lasciando intatta la validità delle procedure conseguenti, definite dalla normativa di riforma e finalizzate alla realizzazione del collocamento mirato.

In base a tale considerazione e nell'intento di allontanare rischi di disparità di trattamento tra gli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le amministrazioni interessate hanno convenuto sull'opportunità che l'INAIL, in possesso di idonei strumenti tecnici e operativi e dotato delle necessarie professionalità, svolga l'accertamento dello stato invalidante ed il controllo sulla permanenza di tale stato con criteri e modalità aderenti a quanto delineato nel citato d.P.C.M., articolando le relative scansioni procedurali, in quanto compatibili, sul modello così costruito.

.....

E' opportuno, in questa sede, svolgere talune considerazioni in ordine alla fattispecie della **incollocabilità**, istituto del quale la legge n.68 non fa menzione, mentre rimangono in vigore le precedenti norme concernenti le modalità di erogazione del connesso assegno (spettante ai lavoratori che in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale non possano più svolgere attività lavorativa) **nonché quelle che disciplinano il collocamento del coniuge e dei figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di lavoro, ai quali è consentita l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio solo in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale.**